

Dr. Paolo Colombo e Avv. Alessandra Airolodi

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

WWW.STUDIOCOLAI.IT

... servizi professionali dal 1972.

Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18
20027 Rescaldina (Mi)
Tel. n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

Ufficio : Via G. Garibaldi n.23
21053 Castellanza (Va)
Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

Rescaldina, 06/12/2016

Oggetto : Le ritenute di acconto operate dagli Amministratori di Condominio.

In tema di ritenute dovuti dal condominio all'appaltatore, la Legge di Stabilità per il 2017 introduce un nuovo articolo in base al quale il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente è effettuato dal condominio in qualità di sostituto d'imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. Il condominio è tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, ove non sia raggiunto l'importo minimo predetto.

Nel testo della legge di Bilancio dopo il comma 2 dell'art. 25-ter, D.P.R. n. 600 del 1973 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Il versamento della ritenuta [...] è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.

2-ter. Il pagamento dei corrispettivi [...] deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze [...].


L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

In base a tale ultima norma, "sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

- a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
- b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
- c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

Distinti saluti.

Dr. Paolo Colombo



Cod.Fisc. e P.Iva n. 06046970965

WWW.STUDIOCOLAI.IT